



Roma, li 20 Marzo 2023

**A: Sig. Capo di Stato Maggiore della Difesa
Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone**
Stato Maggiore della Difesa, Via XX Settembre 123/a 00187 ROMA (RM)
PEC stamadifesa@postacert.difesa.it

**Sig. Capo di Stato Maggiore dell'Esercito
Generale di Corpo d'Armata Pietro Serino**
Stato Maggiore dell'Esercito, Via XX Settembre 123/a - 00187 ROMA (RM)
PEC statesercito@postacert.difesa.it

e, per conoscenza:

**Sig. Capo di Stato Maggiore della Marina Militare
Ammiraglio di Squadra Enrico Credendino**
Stato Maggiore della Marina, Piazza della Marina, 4 - 00196 ROMA (RM)
PEC maristat@postacert.difesa.it

**Sig. Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare
Generale di Squadra Aerea Luca Goretti**
Stato Maggiore dell'Aeronautica, Viale dell'Università 4 - 00185 ROMA (RM)
PEC stataereo@postacert.difesa.it

**Sig. Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri
Generale di Corpo d'Armata Teo Luzi**
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Viale Romania 45 - 00197 ROMA (RM)
PEC crm36736@pec.carabinieri.it

RICONOSCIMENTO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO IN GODIMENTO - PRINCIPIO DI IRREVERSIBILITA' STIPENDIALE -

L'Unione Sindacale Militari Interforze Associati, sensibilizzata dai suoi Dirigenti della Segreteria scrivente, esprime note di apprezzamento per il lavoro svolto dal Centro Nazionale Amministrativo dell'Esercito a seguito dell'attribuzione dell'assegno personale stipendio e operativa, a favore degli Ufficiali del Ruolo Speciale dell'E.I., vincitori di concorso interno per soli titoli (già Luogotenenti e 1° Luogotenenti) e per titoli ed esami (già Marescialli Capi e Primi Marescialli), oltre che per i Graduati e Sergenti vincitori di concorsi interni straordinari per l'immissione alla nomina di

Sergente (riservato ai Graduati “Aiutanti”) e alla nomina di Maresciallo (riservato ai Sergenti Maggiori “Aiutanti”).

Di seguito alcuni riferimenti normativi costituenti l’assegno personale stipendi e operativa:

1. l’art.1780 del D.lgs n.66 del 15/03/2010 (Codice dell’Ordinamento Militare) recita: il “*Principio di irreversibilità stipendiale*” dove, in caso di passaggio a qualifiche o gradi di ruoli diversi dell’Amministrazione Militare, se gli emolumenti fissi e continuativi in godimento sono superiori a quelli spettanti nella nuova posizione, è attribuito un assegno personale pari alla differenza, riassorbibile con i futuri incrementi stipendiali conseguenti a progressione di carriera o per effetto di disposizioni normative a carattere generale;

2. l’art.4 c.2 del D.P.R. 255/99 riconosce, inoltre, la possibilità di optare per il trascinamento delle indennità fondamentali di impiego operativo (campagna, supercampagna, imbarco, aeronavigazione, volo, controllo del traffico aereo) anche nel caso di percezione di una indennità diversa all’operativa di base, alla quale la normativa pregressa legava il meccanismo del trascinamento. Il diritto di opzione al trattamento economico più favorevole dovrà essere riconosciuto e il servizio prestato nella nuova condizione d’impiego è, in ogni caso, utile per la maturazione delle predette maggiorazioni e per ogni altro beneficio di legge;

3. non ultime le disposizioni di coordinamento, transitorie e finali, di cui al par. 6 lett. e) della circolare M_D GMIL REG2017 0415063 di Persomil datata 14-07-2017 (Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante “Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze Armate) le quali recitano: *l’Assegno ad personam (art. 11, comma 6, punti 1 e 2, D.lgs. n. 94/2017 e art. 45, commi 5 e 6, D.lgs. n. 95/2017) è cumulabile con l’Assegno Funzionale (Art. 10, commi 10 e 11, D.lgs. n. 94/2017 e art. 45, D.lgs. n. 95/2017).*

Ad ogni buon fine, l’Unione Sindacale Militari Interforze Associati, richiama l’esigenza d’intervento sulla mancata e restante valorizzazione giuridica ed economica degli stessi Ufficiali del Ruolo Speciale, vincitori di concorso interno per soli titoli riservato ai Luogotenenti, con proposta di correttivi economici ordinamentali, già avanzati con nota del 12 aprile 2022, che di seguito si riassumono:

Trattamento Economico



VALORIZZAZIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEGLI UFFICIALI E.I. VINCITORI DEL CONCORSO RUOLO SPECIALE RISERVATO AI LGT. E 1° LGT.

1. SCOPO

Lo scopo di sottoporre all’attenzione delle Superiori Autorità uno studio per evidenziare criticità e contestualmente promuovere proposte di soluzione da condividere eventualmente a carattere interforze finalizzate a valorizzare giuridicamente ed economicamente l’anzianità di servizio

militare maturata dai Luogotenenti e 1° Luogotenenti vincitori di concorso per titoli per Ufficiale E.I. del Ruolo Speciale.

L'attuale normativa che disciplina il passaggio di categoria dal grado stipendiale apicale dei Sottufficiali a quello iniziale degli Ufficiali Inferiori risulta, sotto certi aspetti di natura contabile, penalizzante con la promozione a Ufficiale. Infatti, tra i due inquadramenti economici, per effetto di una diminuzione degli importi tabellari delle voci stipendiali a confronto tra precedente e successiva categoria, i neo Ufficiali subiscono conseguenze economiche negative, derivanti anche sotto l'aspetto previdenziale; in quest'ultimo caso, percependo una minore retribuzione si genera inevitabilmente una riduzione dei contributi da corrispondere ai fini pensionistici.

In questa dinamica procedurale **si trascura** di fatto l'anzianità maturata nella precedente categoria, non solo in termini di specificità tecniche acquisite con corsi interni e privati svolti nel corso degli anni, ma anche in competenze personali in termini di servizio militare comunque prestato.

Valorizzare la risorsa umana dei Sottufficiali vincitori di concorso per Ufficiale significa rivisitare talune norme che ne impediscono oggi la loro capitalizzazione esperienziale maturata in servizio.

Tale passaggio di categoria, tuttavia, si inquadra in una legittima aspettativa dell'individuo, prima ancora che di militare in senso generale, ma che le norme attuali, purtroppo, non riconoscono nel nuovo inquadramento economico da Ufficiale, ovvero non tiene conto di quella specificità e status di militare che tuteli il rapporto d'impiego già maturato per anzianità di servizio sotto l'aspetto sia stipendiale che previdenziale. L'atteggiamento procedurale fin qui adottato, al contrario, determina una sensibile diminuzione del reddito se si considera nel complesso che le voci stipendiali con il nuovo inquadramento da Ufficiale risultano essere inferiori e che non esalta il nuovo profilo d'impiego da Ufficiale caratterizzato *tout court* da responsabilità progressivamente crescenti con l'avanzamento del grado.

2. PREMESSA

L'art. 2196-bis del Codice dell'Ordinamento Militare in materia di "Regime transitorio dei reclutamenti degli Ufficiali dei ruoli speciali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare", ha previsto, per i concorsi banditi per le immissioni fino all'anno 2022, in deroga a quanto previsto dall'articolo 655-bis, un concorso per l'accesso al ruolo speciale degli Ufficiali riservato ai luogotenenti in servizio, svolto per soli titoli e con il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

3. RIFERIMENTI NORMATIVI

Le norme in vigore che disciplinano la materia oggetto di studio sono:

- a) D.P.R. 16 marzo 1999, n. 255, provvedimento di concertazione personale non dirigente Forze armate quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999 (trattamento economico accessorio);
- b) D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215, disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale;
- c) D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, Codice Ordinamento Militare;
- d) L. 4 novembre 2010, n. 183, specificità delle forze armate e forze di polizia;
- e) D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 94, riordino dei ruoli e delle carriere;

- f) D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 173, correttivo al Riordino;
- g) D.P.R. 13 giugno 2002, n. 163, provvedimento di concertazione personale non dirigente Forze armate quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003;
- h) D.P.R. 16 aprile 2009, n. 52, provvedimento di concertazione personale non dirigente Forze Armate quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007;
- i) D.P.R. 15 marzo 2018, n. 40, provvedimento di concertazione personale non dirigente Forze armate triennio normativo ed economico 2016-2018;
- j) D.P.R. 20 aprile 2022, n. 56, provvedimento di concertazione personale non dirigente Forze armate triennio normativo ed economico 2019-2021.

4. PRECEDENTI

La legge 10 maggio 1983, n. 212 Titolo V concernente l' "Immissione dei Sottufficiali nei ruoli degli Ufficiali" ha istituito, per le Forze Armate, con:

- a) l'art. 53 (abrogato dall'art. 2268 del COM) il Ruolo Tecnico Amministrativo (RTA), un concorso riservato ai Marescialli Maggiori per il passaggio ad Ufficiale;
- b) l'art. 55 (abrogato dall'art. 2268 del COM) l'immissione nella carriera iniziale, di cui all'art. 53, direttamente con il grado di Tenente;
- c) l'art. 59 (abrogato dall'art. 2268 del COM) il limite di età per la cessazione dal servizio permanente degli Ufficiali RTA stabiliti rispettivamente anni 63 per gli Ufficiali Superiori e anni 61 per gli Ufficiali Inferiori;
- d) l'art. 137 (in vigore) inquadramento economico, all'epoca in livelli retributivi, il Maresciallo Maggiore passato dal VI bis a Tenente corrispondente al VII livello retributivo.

Con questi articoli normativi il legislatore ha inteso valorizzare la risorsa umana del Maresciallo "anziano" che transita Ufficiale salvaguardando l'anzianità contributiva e la professionalità maturata sul "campo" dai Sottufficiali con il futuro e legittimo trattamento economico sia esso stipendiale che previdenziale garantendone la tutela reddituale sino a quel momento conseguita.

5. SITUAZIONE

In considerazione che:

- a) il legislatore, in un'ottica di valorizzazione dell'anzianità apicale e di professionalità maturata dai Sottufficiali (in linea con quanto previsto per le Forze dell'Ordine), ha previsto la possibilità, con il cd. "Riordino delle carriere"¹ (di seguito riordino) e in fase transitoria e comunque fino al 2022, la partecipazione al concorso per Ufficiali del Ruolo Speciale (RS) delle Forze Armate a favore dei Luogotenenti per soli titoli relativi alle qualità militari e professionali;
- b) il passaggio alla Categoria Ufficiali implica consapevolmente un nuovo profilo d'impiego per effetto del quale vi è un aumento delle responsabilità derivante dai nuovi incarichi e competenze richieste dalla categoria in funzione della professionalità acquisita sul "campo" dagli ex Sottufficiali;
- c) i Luogotenenti vincitori del concorso provengono ciascuno da una maturata e consolidata esperienza tecnico-professionale svolta nella categoria apicale dei Sottufficiali durante la

¹ D. lgs. 94/2017.

quale essi hanno svolto corsi sia privati che militari e questi ultimi finanziati dalla stessa Forza armata;

- d) il nuovo inquadramento stipendiale dei Sottotenenti comporta una reale e palese diminuzione delle voci stipendiali sebbene solo alcune delle voci siano confluite nella loro interezza in una speciale voce stipendiale denominata “assegno personale stipendio – cd. “Assegno ad personam” sino ad essere riassorbito con la promozione nel grado di Tenente (ad esclusione delle indennità accessorie e il congelamento al grado rivestito dell’Indennità Impiego Operativo, inferiore rispetto al grado di provenienza);
- e) la suddetta riduzione delle singole voci stipendiali di fatto genera effetti negativi non solo stipendiale, ma anche previdenziale, compreso Indennità di Buonuscita (TFS) e Fondo di Previdenza Forze Armate;

si chiede la possibilità di valutare le seguenti criticità e relative proposte di soluzione al fine di porre rimedio alla sperequazione giuridica, stipendiale e previdenziale che si è già di fatto concretizzata, stante l’attuale normativa, suscitando tout court tra i vincitori, profonda delusione nelle aspettative prospettate dal legislatore con la legge sul riordino.

6. SOLUZIONE

6.1 CRITICITÀ

Il passaggio da Sottufficiale alla carriera iniziale da Ufficiale Inferiore comporta una differenza parametrica/tabellare delle voci stipendiali fisse e continuative tra il grado apicale di provenienza del Primo Luogotenente (148) e il grado iniziale del Sottotenente (136,75).

6.1.1 PROPOSTA

Si propone di:

- riconoscere il parametro stipendiale del Tenente² ai Sottotenenti del Ruolo Speciale che, all’atto della nomina a Ufficiale, rivestivano rispettivamente i gradi di Luogotenente e Primo Luogotenente. In questo caso scompare l’*Assegno Personale Stipendio* conservando l’intero trattamento economico compreso gli importi di tutte le competenze accessorie;
- valorizzare le competenze personali e l’anzianità di servizio pregressa dei citati Ufficiali con una permanenza nei gradi così come di seguito rappresentata:
- Tenente: 3 anni di permanenza;
- Capitano: 4 anni di permanenza³.

6.2 CRITICITÀ

Mancata valorizzazione dell’anzianità di servizio militare maturata.

6.2.1 SOLUZIONE

Al fine di valorizzare l’anzianità di servizio del Sottufficiale vincitore di concorso, si propone di corrispondere un Assegno di Riordino pari ad € 650,00 (per 13 mensilità e in aggiunta alla Parziale Omogeneizzazione carriere unitarie) per gli Ufficiali Inferiori con +29 anni di servizio effettivo e comunque fino al grado di Capitano (e corrispondenti), a decorrere dal 01/01/2023.

2 In analogia con la Legge 10 maggio 1983, n.212 Titolo V concernente l’“Immissione del Sottufficiali nei ruoli degli Ufficiali” che ha previsto, per le Forze Armate (oggi parzialmente abrogata), il transito dei Marescialli Maggiori direttamente al grado di Tenente a seguito di concorso.

3 Cfr. art. 2212 – *quindecies* concernente l’Avanzamento degli Ufficiali dei Carabinieri del C.O.M. (con quanto previsto per l’Arma dei Carabinieri per la stessa tipologia di concorso).

Tale emolumento, in analogia con quanto previsto nella fase transitoria di cui all'articolo 11 comma 3 del riordino, è riassorbibile con la promozione al grado di Maggiore. Inoltre, l'Assegno di Riordino assorbe l'Assegno Personale Stipendio.

6.3 CRITICITÀ

Il passaggio da Sottufficiale alla carriera iniziale da Ufficiale Inferiore comporta una differenza tabellare negativa dell'Indennità Impiego Operativa (IIO) di Base e, sebbene riassorbita con Assegno Personale Stipendio, genera effetti negativi sul calcolo delle accessorie⁴, ad esse direttamente collegate (Indennità di Comando, Indennità di Marcia), e ciò comporta una sensibile diminuzione del reddito con riflessi contributivi/previdenziali penalizzanti.

6.3.1 SOLUZIONE

Si propone di integrare la Tabella 1 di cui all'articolo 9 comma 3 del D.P.R. 52/2009 con le seguenti fasce di grado, collegate all'anzianità di servizio:

- S. Ten. +29 € 343,44 (I.I.O. già in godimento con la qualifica di 1° Luogotenente);
- Ten. +29 € 371,85;
- Cap. +29 € 402,84.

Questa dinamica se non allineata genera, purtroppo, un effetto negativo ai fini previdenziali perché le Ritenute Assistenziali e Previdenziali (cd. RAP) calcolate e dunque accantonate sugli importi oggi corrisposti, risultano essere di importo nettamente inferiore e di conseguenza un minor gettito contributivo a beneficio delle casse previdenziali.

6.4 CRITICITÀ

Prevista una maggiorazione FESI per la carriera iniziale degli Ufficiali Inferiori inferiore rispetto alla maggiorazione prevista, invece, per il grado apicale di provenienza del 1° Luogotenente cancellando anzianità fin qui conseguita.

6.4.1 SOLUZIONE

Prevedere la stessa maggiorazione pari al 30% per Ufficiali Inferiori + 29, come già previsto per il grado apicale di 1° Luogotenente.

7. INNALZAMENTO DEL LIMITE DI ETÀ

Per effetto dei minori importi stipendiali in esame, IIO e discendenti indennità accessorie, è evidente lo squilibrio dei contributi versati ai fini previdenziali e ai fini del TFS e FPFA in quanto le trattenute previdenziali previste con il nuovo inquadramento stipendiale risultano essere inferiori rispetto a quanto già corrisposto con il nuovo grado, pur avendo un'anzianità pregressa di almeno 29 anni di servizio. Di fatto si realizza una "retrocessione" non solo stipendiale, ma anche previdenziale con effetti negativi in fase di collocamento in quiescenza.

Dal momento che il sistema previdenziale vigente è di tipo contributivo⁵, versando in meno si contribuisce meno, di conseguenza, ai fini pensionistici, TFS e FPFA pur rivestendo un grado superiore con una sempre maggiore anzianità di servizio comunque prestata ai fini militari, si contribuisce meno. Per queste ragioni si propone l'innalzamento dell'età ordinamentale a 62 anni di

⁴ Esempio: un Comandante di Compagnia che riveste il grado di Ten/Capitano percepirà un'Indennità di Comando inferiore rispetto al suo subalterno Comandante di Plotone che riveste il grado di Luogotenente.

⁵ Sistema di calcolo pensionistico introdotto con la riforma delle pensioni con la legge 335/95.

età in modo da recuperare quel gap contributivo generatosi con il passaggio nella carriera iniziale degli Ufficiali.

8. CONCLUSIONI

In considerazione di quanto fin qui esaminato e tenuto conto che la risorsa umana rappresenta la parte centrale in ogni organizzazione come già sottolineato dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito⁶ in una recente audizione al Senato della Repubblica si confida nelle Superiori Autorità affinché si dedichino, con ogni possibile e puntuale sforzo in merito, nella risoluzione di tale incresciosa situazione che incide sull'aspetto economico presente (stipendio) e futuro (pensione) del personale interessato, sebbene immutevole resta comunque il senso di orgoglio di appartenenza alla Forza Armata.

L'anzianità, come le specificità tecniche maturate negli anni, non deve costituire un'interruzione nella progressione di carriera tra le categorie, ma, al contrario, deve rappresentare un ponte oltre il quale consentire al militare di raggiungere con merito posizioni sempre crescenti nell'organizzazione in modo da premiare l'anzianità maturata nonché appagare il desiderio di chi ha voluto con coraggio "mettersi in gioco" per migliorare, qualità queste immanenti in ciascun individuo.

LA SEGRETERIA GENERALE

Distinti saluti Segretario Generale
1° Lgt. (EI) Leonardo Nitti

⁶ Intervento effettuato durante l'audizione del Capoo di Stato Maggiore dell'Esercito presso la 3^a Commissione Affari Esteri e Difesa del Senato della Repubblica concernente le Linee programmatiche della Forza Armata il 16 febbraio 2023.